



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 04
DEL 23.04.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PEF Tari per il periodo 2024 - 2025 e corrispettivi tariffari relativi all'anno 2024 – esame ed approvazione.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì 23 del mese di APRILE alle ore 21,00 nella Sede Comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica di Prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAZZA ALESSANDRO
FERRARI SERGIO
BERTA ANGELO
PREZIOSA GIUSEPPE
BONALLI ERICA
CURINO GIANBATTISTA
MARIANO MONICA
DE VINCENZI PAOLO
TRAPANI GIOVANNI
FACCHETTI DAVIDE
CINQUETTI STEFANIA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
9	2

Partecipa il Segretario Comunale Scaglia Dott. Stefano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mazza Alessandro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PEF Tari per il periodo 2024 - 2025 e corrispettivi tariffari relativi all'anno 2024 – esame ed approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA n.433 del 31.10.2019, n.57 del 03.02.2020, n.158 del 05.05.2020, n.238 del 26.06.2020, n.493 del 24.11.2020 e n. 363 del 03.08.2021, n. 363 del 03.08.2021 e n. 389 del 03.08.2023 e le determinazioni ARERA n.2 del 27.03.2020, n. 2 del 04.11.2021 e n. 1 del 06.11.2023;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art 3, comma 5 quinquies, DL 228/2021, convertito con legge n.15 del 25.02.2022 che prevede "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

VISTO il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

VISTA la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

RITENUTO di procedere alla approvazione del PEF relativo alla TARI per il biennio 2024-2025 nelle risultanze che emergono dall'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il P.E.F. predisposto dal C.A.V. Basso Novarese, in qualità di gestore ed ente territorialmente competente, dal quale emerge un costo complessivo del servizio per l'anno 2024 pari ad euro 280.783 con un aumento del 4,16% rispetto al piano finanziario relativo all'anno 2023;

VISTO l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019, il quale fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

RITENUTO:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica;
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile a carico delle utenze domestiche e a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- di dover procedere alla riscossione del tributo TARI anno 2024;

VALUTATO opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2024:

- Rata Unica: 16/06/2024;
- I rata: 16/06/2024;
- II rata: 16/12/2024;

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 27.02.2017 e smi;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Economico Finanziario (art. 49 l comma D.lgs. n. 267/2000);

CON VOTI favorevoli sette e due contrari (i Consiglieri Facchetti e Cinquetti), palesamente espressi dai presenti,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE il PEF biennale 2024-2025 – nelle risultanze allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI.

DI APPROVARE i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999.

DI APPROVARE le tariffe per la TARI anno 2024, utenze domestiche ed utenze non domestiche.

DI DARE ATTO che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2024 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2024.

DI STABILIRE che per l'anno 2024 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:

- Rata Unica: 16/06/2024;
- I rata: 16/06/2024;
- II rata: 16/12/2024;

DI STABILIRE che le tariffe TARI 2024 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2024.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio di Area Vasta Basso Novarese, che ne curerà la trasmissione ad ARERA.

DI TRASMETTERE il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DI DICHIARARE con successiva quanto separata votazione, resa con voti favorevoli sette e due contrari (i Consiglieri Facchetti e Cinquetti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASALINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 04 del 23.04.2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(☒) favorevole

(☐) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Etienne Balossini



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole contabili.

(☒) favorevole

(☐) sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Etienne Balossini



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Mazza Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Unionale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
_____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

li, _____

IL MESSO
F.to D'Ottavio Annarita

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Scaglia Dott. Stefano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scaglia Dott. Stefano
